

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4617

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSATO, BOATO, PANATTONI, COLASIO, DAMIANI, DUCA, FRIGATO,  
GENTILONI SILVERI, GIULIETTI, LUSETTI, MARAN, PASETTO, REALACCI**

Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro

*Presentata il 19 gennaio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge rientra nello spirito del sostegno alle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, di cui vengono definite le tipologie per accedere alle agevolazioni.

L'accurata definizione che la legge fa dei settori d'intervento identificati in quelli di maggiore sensibilità sociale, l'obbligo all'esclusivo perseguimento di tali finalità, il divieto di distribuire utili o patrimonio, che caratterizzano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), garantiscono che le associazioni e le organizzazioni che con questo provvedimento si intendono agevolare sono al servizio del Paese e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione.

Con la presente proposta di legge si propone quindi di esentare tali associazioni e organizzazioni dall'onere del pa-

gamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, canone fissato per sostenere un servizio pubblico che non si trova logico fare gravare su chi sviluppa analoga attività a servizio della collettività.

Le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge sono ampiamente ripagate dalle finalità della stessa, tesa anche a dimostrare una maggiore attenzione dello Stato per quel mondo articolato e laborioso che ha costruito una così forte rete di solidarietà e di volontariato su tutto il territorio nazionale.

La proposta di legge consta di un solo articolo, che definisce i soggetti beneficiari ai commi 1 e 2 e le procedure per accedere alle agevolazioni al comma 3. Seguono le norme di carattere finanziario.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro nelle cui strutture sono installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte dei soci o dei beneficiari delle attività delle stesse, sono esentate dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, per associazioni e organizzazioni senza fini di lucro si intendono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e le associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici.

3. Per potere beneficiare dell'esenzione prevista al comma 1, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2 richiedono all'ente concessionario del servizio pubblico delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, che ha validità permanente esclusa l'ipotesi dell'eventuale perdita dei requisiti di cui al citato comma 2.

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,30

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0056930\*